

NEWSLETTER AZIENDALE

EDIZIONE DI SETTEMBRE 2024

SICUREZZA, AMBIENTE E QUALITÀ, ULTIMI ARTICOLI:

- ATTIVITA' IN QUOTA E SICUREZZA SUL LAVORO;
- RICICLO RIFIUTI EDILI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE: IL DECRETO INERTI END OF WASTE;
- RENTRI: IL PUNTO SULLE TABELLE D'ISCRIZIONE E PERIODO TRANSITORIO;

N.B.: In fondo alle nostre News potrete trovare il nostro **Calendario Formativo** aggiornato per tutto il 2024!
Cosa aspettate?
AFFRETTATEVI!

SICUREZZA

ATTIVITA' IN QUOTA E SICUREZZA SUL LAVORO.

Tra le varie operazioni di cantiere sono considerate fra quelle a rischio più elevato. Sul fronte giuridico occorre esaminare la Normativa e la giurisprudenza per comprendere meglio quali siano gli obblighi introdotti e quali le interpretazioni da tenere presenti.

Per questo motivo è fondamentale **garantire la sicurezza** di chi svolge i cosiddetti **lavori in quota**, rispettando le **norme** di riferimento e utilizzando le giuste **precauzioni**. Per lavoro in quota si intende un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio caduta da una quota posta ad **un'altezza maggiore di 2 metri** rispetto ad un piano stabile. A stabilire questa definizione è l'articolo 107 del D. Lgs. 81/2008, noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Quali sono i Lavori in Quota.

Quindi, concretamente, quali sono le **attività che rientrano nei lavori in quota**? Il Testo Unico, all'articolo 105, ci fornisce una risposta anche a questa domanda. Ecco alcuni esempi:

- Attività svolte su ponteggi, scale a pioli o coperture;
- Lavori di demolizione o smantellamento;
- Lavori di installazione o manutenzione di linee elettriche;
- Lavori di scavo a profondità superiori ai 2 metri;
- Lavori di montaggio e smontaggio di prefabbricati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile;
- Lavori di deramificazione o di sistemazione forestale;
- Lavori di messa in sicurezza delle pareti rocciose.

Qual'è la Normativa di riferimento per i Lavori in Quota.

Tutte queste attività sono quindi soggette a delle **specifiche norme** per la **prevenzione degli infortuni sul lavoro**: ancora una volta la Normativa di riferimento è il D. Lgs. 81/2008 al Titolo IV. In particolare, vengono stabiliti gli **obblighi** in capo al **Datore di Lavoro**, che ad esempio deve:

- Fornire al lavoratore DPI e formazione adeguata;
- Assicurarsi che il lavoratore utilizzi i DPI nel modo corretto;
- Effettuare Lavori in Quota solo se le condizioni metereologiche non mettono a rischio la sicurezza del lavoratore.

Allo stesso tempo anche il **lavoratore è obbligato a:**

- Operare nel rispetto delle indicazioni fornite dal Datore di lavoro;
- Utilizzare i DPI in modo corretto;
- Seguire i corsi di formazione erogati dal Datore di Lavoro.

Quali sono i dispositivi da utilizzare per prevenire gli infortuni nei Lavori in Quota.

Come si può immaginare, i dispositivi esistenti per la prevenzione degli infortuni sono tantissimi e possono essere catalogati in vari modi. In particolare, vengono spesso divisi in:

- **Collettivi**, che cercano di eliminare il rischio alla fonte, come ponteggi metallici, parapetti o reti di sicurezza;
- **Personal**i, detti anche DPI, da utilizzare qualora le misure di protezione collettiva non siano state sufficienti ad eliminare il rischio. Tra queste ci sono ad esempio elemetti, imbragature o dispositivi di ancoraggio.

Forse non tutti sanno che tra i DPI che possono essere utilizzati da chi svolge i lavori in quota esistono anche gli **Airbag**: D-Air Lab ha infatti sviluppato WorkAir, che applica al mondo del lavoro la tecnologia del **Vestito Intelligente** proveniente dall'expertise dell'Azienda **Dainese**. Si tratta della prima gamma di airbag ad essere industrializzati e certificati come Dispositivo di Protezione Individuale, perché in grado di **proteggere** efficacemente la **schiena ed il torace** con i suoi organi vitali, pur essendo leggero, confortevole ed ergonomico.



AMBIENTE

Riciclo rifiuti edili da costruzione e demolizione: Il Decreto Inerti End of Waste.



L'**End of Waste**, in italiano "*cessazione della qualifica di rifiuto*", è il processo attraverso il quale **un rifiuto cessa di essere tale**, per mezzo di procedure di recupero, ed acquisisce invece lo **status di prodotto** a tutti gli effetti, pronto per essere reimmesso sul mercato per sostituire inerti naturali.

Il testo **entrerà in vigore il prossimo 26 Settembre** e abrogherà, **sostituendolo**, il **decreto ministeriale 152 del 2022**, duramente contestato dagli operatori dell'edilizia e delle infrastrutture. A partire dalla data di entrata in vigore i produttori di aggregati recuperati avranno 180 giorni per presentare un aggiornamento della comunicazione di inizio attività o l'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ambientale.

A meno di due anni dall'entrata in vigore, scattata il 04 Novembre del 2022, si prepara dunque ad essere definitivamente abrogata la prima versione del decreto "*End of Waste*", che era stata **bocciata dalle imprese** soprattutto per la natura **troppo restrittiva** dei limiti imposti alla presenza di contaminanti negli aggregati recuperati. Limiti che, secondo gli operatori del riciclo, avrebbero condotto al blocco delle lavorazioni negli impianti di recupero con ripercussioni a catena lungo l'intera filiera edile. Gli allarmi delle imprese, condivisi anche dal Consiglio di Stato in un parere nel quale si invitava il Ministero a valutare "*la logica e proporzionalità complessiva della manovra normativa*", avevano spinto il dicastero ad avviare da subito un tavolo di lavoro con ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e ISS (Istituto Superiore di Sanità) per aggiornare il decreto. Nella sua nuova versione, infatti, prevede una tabella tripartita con **valori limite differenziati per ogni contaminante**, a seconda dell'utilizzo cui l'aggregato recuperato sarà destinato: **più elevate le soglie per quelli da destinare a recupero ambientale**, riempimento e colmata, meno severe quelle per applicazioni avanzate che vanno dalla realizzazione di miscele bituminose al confezionamento di calcestruzzi.

Tra le novità del nuovo decreto anche **l'inclusione dei rifiuti da costruzione e demolizione abbandonati** nell'elenco dei codici ammessi per la produzione di aggregati recuperati, l'aggiunta della **UNI EN 13108** tra le norme tecniche di riferimento per la certificazione Ce dell'aggregato recuperato e l'aggiornamento della tabella con le norme tecniche per l'utilizzo. Interventi che secondo le imprese superano molte delle criticità applicative della prima versione del decreto, anche se **rimarrebbero ancora diversi nodi da sciogliere**, come l'esclusione dei rifiuti inerti interrati dall'elenco di quelli ammissibili al riciclo o le limitazioni all'utilizzo di aggregati in riempimenti e ripristini.

Del resto è il Ministero stesso a non escludere l'eventualità di **ulteriori "ritocchi"** della disciplina, visto che il nuovo regolamento prevede **un periodo di 24 mesi** entro il quale "valutare l'opportunità" di istituire un tavolo di monitoraggio stabile ed eventualmente " **procedere ad una revisione dei criteri** " sulla base delle evidenze emerse.

AMBIENTE

RENTRI: Il punto sulle tabelle d'iscrizione e periodo transitorio.

Quando entrerà in vigore il RENTRI?



E' partito, quindi, il conto alla rovescia che accompagnerà enti e imprese all'appuntamento con gli adempimenti legati alla nuova piattaforma di tracciabilità. Tuttavia, il RENTRI **è già attualità**. Il 31 Maggio 2023 è stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale n. 59 del 04 Aprile 2023 che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il relativo Registro Elettronico Nazionale. Il Decreto è in vigore dal **15 Giugno 2023** e prevede un periodo transitorio per l'iscrizione al Rentri e per l'adeguamento alla nuova disciplina, a seconda della tipologia e delle

dimensioni delle imprese e degli enti obbligati. **A partire dal 15 Dicembre 2024** è previsto l'accreditamento da parte delle organizzazioni al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Nello specifico, entro il:

- **13 Febbraio 2025** per le imprese produttrici iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
- **14 Agosto 2025** per le imprese produttrici di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
- **13 Febbraio 2026** per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

Chi è obbligato al RENTRI?

A partire dal 15 Dicembre 2024, dunque, ci si dovrà iscrivere al RENTRI. Ma chi, nel dettaglio, è obbligato al RENTRI?

- Enti e le imprese che effettuano il **trattamento dei rifiuti**;
- **Produttori di rifiuti pericolosi**;
- Enti e imprese che **raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi** a titolo professionale o che operano in qualità di **commercianti e intermediari** di rifiuti pericolosi;
- **Consorzi** istituiti per il recupero e il riciclaggio di parti particolari tipologie di rifiuti.

Con riferimento ai rifiuti non pericolosi, è prevista l'iscrizione anche per i comuni, i loro consorzi e le comunità montane. L'iscrizione al RENTRI non è obbligatoria, invece, per gli imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi. In ogni caso, **anche i soggetti non obbligati potranno iscriversi volontariamente.**

RENTRI rifiuti: Tabellario delle scadenze:

Attualmente **siamo nel periodo transitorio** del nuovo RENTRI. Si continuano, cioè, ad usare gli attuali registri di carico/scarico e formulari. L'iscrizione al RENTRI verrà attuata a scaglioni dal 15 Dicembre 2024. Allo stato dell'arte, questo è il tabellario delle scadenze:

1. Scadenze per l'iscrizione al RENTRI	
L'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:	Data (art. 13, comma 1)
Lettera a): A decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art. 13 comma 1 lettera a)	A decorrere dal 15 Dicembre 2024 ed entro il 13 Febbraio 2025.
Lettera b): A decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art. 13 comma 1 lettera b)	A decorrere dal 15 Giugno 2025 ed entro il 14 Agosto 2025.
Lettera c): A decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art. 13 comma 1 lettera c)	A decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 Febbraio 2026.
2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli	
Scadenza per l'adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto (FIR)	Data (art. 9. Comma 1)
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a)	A decorrere dal 13 Febbraio 2025
3. Obbligato di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale	
Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale	Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3 lettera b).
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 Dicembre 2024 ed il 13 Febbraio 2025	A decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 Giugno 2025 ed il 14 Agosto 2025	Dalla data d'iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 Dicembre 2025 ed il 13 Febbraio 2026	Dalla data d'iscrizione al RENTRI
4. Obbligato di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale	
Scadenza per l'emissione del FIR in formato digitale	Data per l'emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8).
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c)	A decorrere dal 13 Febbraio 2026



Il nostro Studio propone un corso che ha come obiettivo quello di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per utilizzare il **Registro Elettronico per la Tracciabilità dei Rifiuti** nelle loro Aziende:

Il corso è costituito da TRE INCONTRI FORMATIVI, 4 ORE CIASCUNO PER UN TOTALE DI 12 ORE:

PRIMA LEZIONE:

- Venerdì 22 Novembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 oppure Sabato 23 Novembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

SECONDA LEZIONE:

- Venerdì 29 Novembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 oppure Sabato 30 Novembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

TERZA LEZIONE:

- Venerdì 20 Dicembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 oppure Sabato 21 Dicembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

CORSI DI FORMAZIONE 2024

FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI (4 ORE)	VENERDI' 04 OTTOBRE: 14.00/18.00
FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO (4 ORE)	VENERDI' 11 OTTOBRE: 14.00/18.00
FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO (4 ORE)	VENERDI' 11 OTTOBRE: 14.00/18.00 VENERDI' 18 OTTOBRE: 14.00/18.00
FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO ALTO (4 ORE)	VENERDI' 11 OTTOBRE: 14.00/18.00 VENERDI' 18 OTTOBRE: 14.00/18.00 VENERDI' 25 OTTOBRE: 14.00/18.00
AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE LAVORATORI (6 ORE)	VENERDI' 04 OTTOBRE: 14.00/20.00
RESPONSABILE LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS- AGGIORNAMENTO ANNUALE AZIENDE CON < 50 DIPENDENTI (4 ORE A SCELTA TRA LE DATE RIPORTATE A LATO)	VENERDI' 18 OTTOBRE: 14.00/18.00
RESPONSABILE LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS - AGGIORNAMENTO ANNUALE AZIENDE CON > 50 DIPENDENTI (8 ORE A SCELTA TRA LE DATE RIPORTATE A LATO)	VENERDI' 18 OTTOBRE: 14.00/18.00 VENERDI' 25 OTTOBRE: 14.00/18.00
RSPP RISCHIO BASSO – DATORE DI LAVORO (8 ORE + VIDEOCORSO)	VENERDI' 04 OTTOBRE: 14.00/18.00 VENERDI' 25 OTTOBRE: 14.00/18.00
RSPP RISCHIO MEDIO– DATORE DI LAVORO (16 ORE + VIDEOCORSO)	VENERDI' 04 OTTOBRE: 14.00/18.00 VENERDI' 11 OTTOBRE: 14.00/18.00 VENERDI' 18 OTTOBRE: 14.00/18.00 VENERDI' 25 OTTOBRE: 14.00/18.00
RSPP RISCHIO ALTO – DATORE DI LAVORO (24 ORE + VIDEOCORSO)	VENERDI' 04 OTTOBRE: 14.00/19.00 VENERDI' 11 OTTOBRE: 14.00/19.00 VENERDI' 18 OTTOBRE: 14.00/19.00 VENERDI' 25 OTTOBRE: 8.30/12.30 VENERDI' 25 OTTOBRE: 14.00/19.00
AGGIORNAMENTO RSPP-DATORE DI LAVORO-RISCHIO BASSO (6 ORE)	VENERDI' 25 OTTOBRE: 14.00/20.00
AGGIORNAMENTO RSPP-DATORE DI LAVORO-RISCHIO MEDIO (10 ORE)	VENERDI' 18 OTTOBRE: 14.00/19.00 VENERDI' 25 OTTOBRE: 14.00/19.00
AGGIORNAMENTO RSPP-DATORE DI LAVORO-RISCHIO ALTO (14 ORE)	VENERDI' 11 OTTOBRE: 14.00/18.00 VENERDI' 18 OTTOBRE: 14.00/19.00 VENERDI' 25 OTTOBRE: 14.00/19.00
CORSO PREPOSTI (8 ORE)	VENERDI' 25 OTTOBRE: 8.30/12.30 VENERDI' 25 OTTOBRE: 14.00/18.00
CORSO PREPOSTI AGGIORNAMENTO (6 ORE)	VENERDI' 16 FEBBRAIO: 8.30/14.30
CARRELLI ELEVATORI (12 ORE)	MERCOLEDI' 30 OTTOBRE: 14.00/18.00 GIOVEDI' 31 OTTOBRE: 8.30/12.30-14.00/18.00
CARRELLI ELEVATORI – AGGIORNAMENTO (4 ORE)	GIOVEDI' 31 OTTOBRE: 14.00/18.00
PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (10 ORE)	VENERDI' 08 NOVEMBRE: 8.30/13.00 VENERDI' 08 NOVEMBRE 14.00/19.00
PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI- AGGIORNAMENTO (4 ORE)	VENERDI' 08 NOVEMBRE 14.00/18.00

PRIMO SOCCORSO GRUPPO B E C (12 ORE)	VENERDI' 04 OTTOBRE: 8.30/12.30 VENERDI' 11 OTTOBRE: 8.30/12.30 VENERDI' 18 OTTOBRE: 8.30/12.30
AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO GRUPPO B-C (4 ORE)	VENERDI' 18 OTTOBRE: 8.30/12.30
AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO GRUPPO A (6 ORE)	VENERDI' 18 OTTOBRE: 8.30/14.30
ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (4 ORE)	GIOVEDI' 26 SETTEMBRE: 14.00/18.00
AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (2 ORE)	GIOVEDI' 26 SETTEMBRE: 14.00/16.00
ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (8 ORE)	GIOVEDI' 26 SETTEMBRE: 8.30/12.30 GIOVEDI' 26 SETTEMBRE: 14.00/18.00
AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (5 ORE)	GIOVEDI' 26 SETTEMBRE: 14.00/19.00
ANTINCENDIO RISCHIO ALTO (16 ORE)	GIOVEDI' 26 SETTEMBRE: 8.30/12.30 GIOVEDI' 26 SETTEMBRE: 14.00/18.00*
AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO ALTO (8 ORE)	GIOVEDI' 26 SETTEMBRE: 8.30/12.30 GIOVEDI' 26 SETTEMBRE: 14.00/18.00
*IL CORSO E' IN PROGRAMMA, COSTI E RELATIVI ORARI VERRANNO SPECIFICATI AL SINGOLO CORSISTA TENENDO IN CONSIDERAZIONE LA PROGRAMMAZIONE DELL'ESAME DI ABILITAZIONE PRESSO I VVF.	

CONTATTI

Per maggiori informazioni:

SICAM Consulting , Via Roma, 19 - Megliadino San Vitale (PD).
mail: info@sicamconsulting.it
Tel./Fax: 0429-88778
web: www.sicamconsulting.it